

1. Quale è la procedura che gli FSMA dovranno seguire per l'accesso alla capacità trasmissiva delle reti assegnate con le graduatorie operatori di rete del 05/07/2022?

L'acquisto di capacità trasmissiva disponibile sulle nuove frequenze, attribuite dopo il 30 giugno u.s., nelle Aree Tecniche 03-06-13 e 15, dovrà avvenire mediante negoziazioni commerciali con gli operatori di rete aggiudicatari.

2. Gli FSMA che, pur essendo stati ammessi nelle relative graduatorie FSMA, non hanno avuto accesso alla capacità trasmissiva (soggetti inseriti nell'“Elenco dei marchi ai quali non è stata assegnata capacità trasmissiva”) potranno negoziare con i nuovi operatori di rete la capacità trasmissiva disponibile?

SI

3. I soggetti che, nella fase a regime, siano interessati allo svolgimento dell'attività di fornitore servizi media audiovisivi, devono presentare istanza per il solo rilascio del LCN, o richiedere preliminarmente al MISE una nuova autorizzazione?

Fermo restando che l'assegnazione della numerazione LCN è subordinata alla produzione del contratto di acquisto di capacità trasmissiva con l'operatore di rete:

- a) i soggetti privi di autorizzazione FSMA devono presentare domanda per il conseguimento dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri, di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS, e, contestualmente, domanda di assegnazione di numerazione LCN;
- b) i soggetti già titolari di autorizzazione FSMA, formalmente valida perché NON decaduta per scadenza dei termini, ma inefficace per *i.* mancata partecipazione ai Bandi FSMA, ovvero *ii.* per esclusione dagli stessi, possono presentare:
 - 1. istanza di rilascio di una nuova autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri, di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS, e, contestualmente, domanda di assegnazione di numerazione LCN; o

2. istanza di aggiornamento/allineamento dell'autorizzazione originaria (corredata delle autocertificazioni richieste nell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS, da copia dettagliata del palinsesto, del logo grafico, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante) e, contestualmente, domanda di assegnazione della numerazione LCN.

4. Le autorizzazioni rilasciate dal Ministero per marchi non utilmente collocati nelle rispettive graduatorie FSMA (esclusi) o non oggetto di partecipazione ai Bandi di gara sono ancora vigenti?

Se NON decadute per scadenza dei termini (12 anni dalla data del primo rilascio), esse sono formalmente valide ma inefficaci. Vale quanto chiarito nella risposta n. 3.

5. E' possibile per un marchio utilmente collocato in graduatoria FSMA e graduatoria LCN in una specifica Area Tecnica chiedere l'estensione dell'autorizzazione anche in altra Area Tecnica? (ad. es. autorizzazione rilasciata per Brescia e per cui si richiede l'estensione nella Provincia di Asti).

Sì, nel rispetto dei limiti individuati per l'«ambito locale televisivo» all'art.

3, c. 1, lett. dd) del d.lgs. n. 208/2021 (“una o più aree tecniche corrispondenti alle reti di I livello, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofe, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale”).

6. Quando è consentito lo scambio di numerazioni LCN?

Lo scambio delle numerazioni LCN è consentito “a condizione di soddisfare i requisiti posti per l'attribuzione delle numerazioni dei rispettivi archi”.

Ciò significa, ad esempio, che una numerazione LCN attribuita da graduatoria ad un marchio a carattere comunitario, sulla base dell'espressa richiesta formulata dal soggetto in sede di partecipazione al Bando di gara di accesso alla riserva di numerazione, prevista all'art. 13, comma 12, dell'Allegato A alla delibera n. 116/21/CONS, NON può essere oggetto di scambio con una numerazione LCN attribuita ad un marchio a carattere commerciale.

Parimenti una numerazione LCN attribuita per la radiotelevisione (art. 13, comma 14, Allegato A alla delibera n. 116/21/CONS) può essere oggetto di scambio esclusivamente con altre numerazioni attribuite sul medesimo arco e destinate alla radiotelevisione.

7. Due FSMA possono scambiarsi i contratti di capacità trasmissiva sottoscritti con operatori diversi della medesima area tecnica?

Tale facoltà, se prevista nell'accordo sottoscritto, è esercizio di una libertà negoziale tra soggetti privati.

Lo scambio di contratti non ha effetti vincolanti nei confronti del Ministero quanto alle consequenziali determinazioni, e non legittima i fornitori, in mancanza delle predette necessarie determinazioni del Ministero, ad esercitare la loro attività avvalendosi della diversa capacità trasmissiva così acquisita. Il Ministero, in caso di "scambio" tra i soggetti dei contratti aventi ad oggetto capacità trasmissiva, deve quindi essere tempestivamente informato, affinché possa esercitare le sue competenze in ordine all'eventuale adeguamento dei titoli autorizzatori e delle relative numerazioni LCN rispettivamente rilasciati ai fornitori, ove ne ricorrano i necessari presupposti.

8. Quando viene accordato lo scambio di numerazione LCN fra due FSMA?

Lo scambio di numerazioni LCN potrà essere accordato solo nel caso di marchi/palinessti diffusi su bacini congruenti (stesso livello della rete e medesime province).

Nel caso in cui lo scambio venga richiesto fra bacini non congruenti lo stesso potrà essere autorizzato solo previa permuta delle corrispondenti autorizzazioni.